

Comunicazione n. 0110353 del 14-12-2016

Comunicazione in merito al recepimento degli Orientamenti ESMA concernenti il ritardo nella pubblicazione al pubblico di informazioni privilegiate, ai sensi del Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato

1. Premessa

L'articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 596/2014 ("MAR") prevede che l'emittente strumenti finanziari¹ comunichi al pubblico, quanto prima possibile, le informazioni privilegiate che riguardano direttamente l'emittente stesso.

L'emittente può, tuttavia, decidere di ritardare la pubblicazione delle informazioni privilegiate qualora sussistano le tre condizioni indicate dall'articolo 17, paragrafo 4: "*a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi dell'emittente (...); b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico; c) l'emittente (...) è in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni*".

Con riferimento alle prime due condizioni, l'articolo 17, paragrafo 11, MAR, prevede che "*L'ESMA fornisce orientamenti volti a stabilire un elenco indicativo non esaustivo dei legittimi interessi (...), e delle situazioni in cui il ritardo nella comunicazione di informazioni privilegiate può indurre in errore il pubblico (...)*".

2. Applicazione degli Orientamenti in Italia

In data 13 luglio 2016, l'ESMA ha pubblicato un documento contenente "*Guidelines on legitimate interests to delay disclosure of inside information and situations in which the delay of disclosure is likely to mislead the public*" (d'ora in avanti, gli "Orientamenti").

Gli Orientamenti forniscono linee guida per assistere gli emittenti nelle loro decisioni di ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, MAR, attraverso un elenco indicativo e non esaustivo di interessi legittimi degli emittenti che potrebbero essere pregiudicati dalla comunicazione immediata di informazioni privilegiate e di situazioni nelle quali il ritardo nella comunicazione potrebbe indurre in errore il pubblico.

Gli Orientamenti sono stati pubblicati nella traduzione ufficiale in lingua italiana sul sito *internet* dell'ESMA in data 20 ottobre 2016.

Il documento è disponibile, nella versione in lingua italiana, sul sito istituzionale della Consob.

Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1095/2010, la Consob ha comunicato

¹ L'articolo 17, paragrafo 1, comma 3, MAR dispone che "*Il presente articolo si applica agli emittenti che hanno chiesto o autorizzato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato in uno Stato membro o, nel caso di uno strumento negoziato solo su un MTF o su un OTF, agli emittenti che hanno autorizzato la negoziazione dei loro strumenti finanziari su un MTF o su un OTF o che hanno chiesto l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un MTF in uno Stato membro*".



all'ESMA la decisione di conformarsi agli Orientamenti in parola.

Gli Orientamenti si applicano a partire dal 20 dicembre 2016.

La presente comunicazione è pubblicata sul sito *internet* della Consob.

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas